

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI,  
GIANOTTI, CISBANI, CARDINALE, GIUSTINELLI, MESORACA,  
CROCETTA e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1988

Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata

ONOREVOLI SENATORI. – Il settore del turismo assume un'importanza crescente, anche in termini di occupazione, nell'ambito del sistema economico nazionale. Tuttavia sempre più forte si fa la concorrenza, nei confronti del turismo nazionale, dell'offerta di altri paesi di vecchia e nuova vocazione turistica. Sicché, nell'ambito di una politica organica di sostegno e di rilancio del settore, occorre in particolare un intervento di sostegno all'innovazione tecnologica con l'obiettivo di determinare nuove forme di organizzazione aziendale e nuove soluzioni di offerta turistica.

La spinta all'innovazione deve essere però, a nostro avviso, finalizzata in modo particolare allo sviluppo ed all'ammodernamento della piccola e media impresa, alla promozione di

esperienze di imprenditorialità giovanile, alla diffusione di servizi a carattere consortile o cooperativo.

Tale esigenza di un intervento di sostegno all'innovazione a favore della piccola e media impresa, dell'imprenditorialità giovanile e della cooperazione si espresse, al momento della definizione ed approvazione della legge finanziaria 1988, nell'accantonamento di complessivi 450 miliardi di lire per il triennio 1988-1990 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce: Ministero del turismo e dello spettacolo «Nuove iniziative turistiche».

Il dibattito parlamentare rese evidente in quella occasione la necessità che tale intervento non poteva essere concepito e gestito in una

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visione centralistica e ministeriale, non solo per evitare inaccettabili ritorni indietro rispetto al decentramento regionale e quindi alle competenze delle regioni in questa materia, ma anche e soprattutto per utilizzare queste risorse e realizzare l'obiettivo dell'innovazione in un contesto di programmazione, capace di evitare lo spreco delle risorse, garantendo il coordinamento di tale specifico intervento con le altre azioni di promozione e sostegno del settore turistico.

Al rispetto, quindi, di quella esigenza e di quella volontà espresse dal Parlamento risponde il presente disegno di legge. In esso, infatti, sono rigorosamente delimitati gli ambiti di interventi (piccole e medie imprese, imprenditorialità giovanile, cooperazione); sono definite le dimensioni della piccola

e media impresa; viene preservato il ruolo primario delle regioni nella programmazione e gestione della politica turistica; è definito un meccanismo che consente il coordinamento tra progetti legati agli obiettivi della programmazione turistica regionale e progetti di carattere sovraregionale, legati ad obiettivi di interesse nazionale.

Richiamiamo l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un rapido esame del presente disegno di legge al fine di dotare l'azione del Governo e delle regioni degli strumenti necessari per il sostegno dell'imprenditoria turistica più attiva e dinamica che intende adeguare le proprie strutture ricettive alle mutate ed incrementate esigenze dell'utenza ed alle sfide della concorrenza dell'offerta internazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Scopo della presente legge è quello di favorire lo sviluppo delle iniziative del settore turistico, atte ad innovare e ammodernare le piccole e medie imprese, nonché l'avvio di nuove attività per il turismo giovanile e la diffusione di servizi a carattere consortile o cooperativo.

## Art. 2.

1. Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge:

a) le imprese individuali e le società di persone;

b) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese, nonché i consorzi misti tra enti pubblici e imprese private;

c) le catene di *franchising* volte alla promozione, commercializzazione, qualificazione delle imprese associate, imprese o associazioni di imprese, per le forniture di servizi integrati aventi diffusione almeno regionale.

2. Sono da considerare piccole e medie imprese turistiche quelle il cui valore del capitale investito non supera i 10 miliardi.

3. Sono da considerare piccole e medie imprese di servizi al turismo quelle che presentano un fatturato non superiore ai 50 miliardi ed impiegano meno di cento addetti.

4. Il capitale investito è quello che risulta ad epoca immediatamente precedente la data di presentazione del progetto di cui all'articolo 5; il numero dei dipendenti è quello medio impiegato stabilmente nell'esercizio precedente la presentazione del progetto stesso.

5. Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere organizzativo, tecnico e finanziario, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i limiti sopraindicati.

## Art. 3.

1. Per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento delle strutture turistiche, è autorizzata la spesa di 100 miliardi per il 1988, di 150 miliardi per il 1989 e di 200 miliardi per il 1990 di cui 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dal 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento è riservato ai territori del Mezzogiorno.

2. Nella suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una quota non superiore al 20 per cento è riservata ad interventi di carattere nazionale.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individua con proprio decreto le priorità e i parametri di valutazione dei progetti, con particolare riferimento agli obiettivi dell'occupazione, dello sviluppo e della valorizzazione dell'ambiente.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse alle iniziative che siano conformi alle finalità dei piani turistici regionali e, in assenza di questi, semprechè siano previste con apposite deliberazioni dalle regioni, e nel rispetto degli strumenti urbanistici.

## Art. 4.

1. Al fine di agevolare gli interventi previsti dalla presente legge, ai beneficiari di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi in conto interesse e contributi in conto capitale alle seguenti condizioni e modalità:

a) i contributi in conto interesse a valere sul limite di impegno di cui all'articolo 3, comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, la cui durata è fissata in dieci anni, erogati da istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale di importo non superiore al 45 per cento del costo dell'investimento; tali contributi vengono corrisposti in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante;

b) i contributi in conto capitale sono erogabili per un massimo del 40 per cento delle spese previste al netto dell'IVA, per interventi nel Mezzogiorno d'Italia, e del 25 per cento nelle rimanenti aree del Paese;

c) i contributi non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi statali o delle province di Trento e Bolzano, ma essi possono essere cumulabili con contributi regionali o con agevolazioni finanziarie o contributive previste dalla Comunità economica europea, sempreché non superino il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo.

2. Con la presente legge è istituito un Fondo di garanzia per il rischio di cambio per mutui attivati in ECU presso istituti di credito autorizzati, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro.

3. I contributi sono concessi con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, col procedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 5, e sono erogati sulla base della documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

#### Art. 5.

1. I progetti volti alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 sono presentati al Ministro del turismo e dello spettacolo entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I progetti a carattere regionale dovranno essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformità dei medesimi alle finalità dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformità sarà verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo previo parere della commissione tecnica di esperti di cui al comma 3.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo determina con decreto la specifica costituzione di una commissione tecnica di esperti, di cui fa parte di diritto un esperto designato dalle regioni e la cui composizione è di volta in volta integrata da un tecnico nominato dalla regione interessata, che valuta i progetti presentati e trasmette il proprio parere al Comitato previsto all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato, approva con proprio decreto i progetti, determina le somme spettanti a ciascuna regione per il finanziamento dei progetti approvati nonché quelle destinate a progetti di carattere nazionale, fissa le modalità ed i tempi di erogazione, assegna senza finalizzazioni alle province autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.

#### Art. 6.

1. I beni acquisiti con il contributo di cui alla presente legge non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

2. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

#### Art. 7.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per il triennio 1988-1990, di cui 100 miliardi per il 1988, 150 miliardi per il 1989 e 200 miliardi per il 1990, si fa fronte con il prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce: Ministero del turismo e dello spettacolo «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge a partire dall'esercizio 1991 si provvederà con legge finanziaria.